

Le perdite su crediti – disciplina civilistica e fiscale

Sommario

<i>Perdite su crediti di modesto importo</i>	2
<i>Perdite su crediti da un atto realizzativo</i>	2
<i>Perdita su crediti a seguito di decesso del debitore e rinuncia all'eredità da parte degli eredi</i>	3
<i>Perdite su mini-crediti</i>	3
<i>Deducibilità delle perdite relativa ad un mini-credito</i>	5
<i>Perdite su crediti da prescrizione</i>	5
<i>Perdite su crediti cancellati dal bilancio</i>	5
<i>Perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali</i>	6
<i>Le perdite su crediti nel modello Unico 2022 - esempio</i>	8

Perdite su crediti di modesto importo

In mancanza di una convenienza economica, la perdita riguardante crediti di modesto importo può essere dedotta senza la necessità di fornire rigorose prove formali.

Per far valere l'antieconomicità delle azioni di recupero è, però, necessario:

- dimostrare che il costo di dette azioni di recupero risulti in linea con i prezzi mediamente praticati nel settore del recupero crediti. Prezzi che si possono ricavare comparando più preventivi rilasciati dalle agenzie che esercitano questo tipo di attività;
- tener conto, se ricavabili dalla contabilità industriale, anche dei costi interni di gestione sostenuti dall'impresa creditrice.

Ad ogni modo, oltre a fornire la prova dell'antieconomicità delle azioni di recupero il creditore deve, comunque, dimostrare di essersi attivato per recuperare l'importo spettante, ad esempio deve aver inoltrato una raccomandata A/R per sollecitare il pagamento.

Perdite su crediti da un atto realizzativo

Sono considerate perdite su crediti derivanti da un atto realizzativo:

- la cessione del credito, con conseguente eliminazione definitiva dello stesso dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore.

Ebbene, al verificarsi di una situazione di tal genere i requisiti di deducibilità si ritengono soddisfatti se:

- ✓ il credito viene ceduto a banche o intermediari finanziari vigilati, che devono essere soggetti indipendenti rispetto al creditore e debitore, ex art. 2359 del c.c.¹;
- ✓ la perdita è di importo inferiore al costo che si sarebbe sostenuto per recuperare il credito², a patto, però, che il creditore abbia almeno intrapreso un tentativo di recupero dello stesso, ad esempio abbia inviato una raccomandata di sollecito;
- la transazione con il debitore, con conseguente riduzione definitiva del credito o degli interessi previsti. In questa evenienza la perdita deve esclusivamente derivare dalle difficoltà finanziarie del debitore.

Diversamente, se la perdita deriva da una contestazione della fornitura si genera, invece, una sopravvenienza passiva.

¹ L'art. 2359 del c.c. afferma che: "Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

² Si deve far riferimento al prezzo mediamente praticato per l'attività di recupero di crediti della stessa natura, compresi i costi interni di gestione, se desumibili dalla contabilità aziendale.

Rileviamo, inoltre, che in questo caso i requisiti di deducibilità si ritengono soddisfatti se:

- ✓ il creditore e il debitore non appartengono allo stesso gruppo;
- ✓ la difficoltà finanziaria del debitore è documentata ad esempio dalla presentazione di un'istanza di ristrutturazione o dalla sussistenza di debiti insoluti anche verso terzi.

Analogamente all'ipotesi della cessione la perdita potrà essere, poi, giustificata dalla convenienza economica o meno a pervenire ad una transazione rispetto al recupero del credito;

- l'atto di rinuncia del credito. Detta soluzione, ai fini della deducibilità, risulta efficace se il creditore è in grado di provare l'inconsistenza patrimoniale del debitore e la conseguente inopportunità di azioni esecutive.

A ben vedere, infatti, essendo un atto unilaterale la rinuncia al credito potrebbe essere vista dall'Amministrazione finanziaria come un atto di liberalità ed avere come diretta conseguenza l'indeducibilità della perdita.

Per queste ragioni, al fine della prova della deducibilità è importante che il contribuente dimostri che la rinuncia al credito sia ispirata a criteri di economicità e non rappresenti in alcun modo una liberalità.

Perdita su crediti a seguito di decesso del debitore e rinuncia all'eredità da parte degli eredi

I requisiti di certezza e precisione che danno diritto a dedurre la perdita su crediti devono essere verificati anche in presenza di eventi che provocano la perdita dei diritti patrimoniali economici e giuridici sul credito. Si pensi in tal senso al decesso del debitore nella ipotesi in cui gli eredi rinunciano all'eredità.

Perdite su mini-crediti

In presenza di crediti di modesta entità i requisiti di certezza e precisione si presumono verificati se i crediti risultano scaduti da almeno 6 mesi, ed in tal caso la perdita può essere portata in deduzione senza ulteriori verifiche.

Si fa presente, tuttavia, che s'intendono di modesta entità i crediti di ammontare inferiore a:

- € 5.000,00 per le imprese di più rilevante dimensione, di cui all'art. 27, comma 10 del DL n. 185/2008³, ovvero quelle imprese con ricavi non inferiori a € 100.000,00;
- € 2.500,00 per le altre imprese.

³ L'art. 27, comma 10 del DL n. 185/2008 stabilisce che: "Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9".

Osserviamo, ad ogni modo, che la norma in questione non si applica per i crediti assistiti da garanzia assicurativa. L'inadempimento relativo ai crediti assicurati non genera, infatti, una perdita ma un credito nei confronti dell'assicuratore.

Segnaliamo, infine, che per i crediti di importo non superiore a € 2.500/5.000 si deve tener conto di quanto riportato nella tabella seguente.

Criteri per individuare la soglia di € 2.500/5.000

Il limite fa riferimento al valore nominale del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche o fiscali

Se la titolarità del credito è acquisita a seguito di un atto traslativo rileva il corrispettivo stabilito per l'acquisto.

Se il credito è stato riscosso parzialmente, ovvero al valore residuo rileva il valore nominale del credito al netto di quanto incassato.

Supponiamo ad esempio un credito di € 10.000 per il quale è stato riscosso un importo di € 9.000. In questo caso il valore residuo pari a € 1.000 è inferiore alla soglia prevista (2.500/5.000) e il credito rientra nella disciplina in esame.

A prescindere dalla detraibilità o meno si deve tener conto anche dell'IVA.

Gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento non rilevano.

Se nei confronti di uno stesso soggetto sono presenti più posizioni creditorie, ai fini della verifica del superamento o meno del limite si deve tener conto:

- di ogni singolo credito corrispondente a ogni obbligazione posta in essere tra le parti, qualora le obbligazioni siano riconducibili a rapporti giuridici autonomi;*
- del saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d'imposta, se questi sono riferiti allo stesso rapporto contrattuale. Si pensi in tal senso ai contratti di somministrazione o assicurativi. Ebbene, in una situazione di tal genere è necessario accertare quali tra i crediti connessi a uno stesso rapporto contrattuale sono scaduti da almeno 6 mesi. Fatto ciò, occorre verificare se la somma dei relativi importi è inferiore alla soglia, ed in caso affermativo è ammessa la deduzione automatica.*

Quando uno o più mini-crediti non sono dedotti nel periodo d'imposta di scadenza dei 6 mesi, ma in un periodo d'imposta successivo, a seguito dell'imputazione a Conto economico, la loro deduzione è possibile anche se detti mini-crediti, sommati ad altri per i quali i 6 mesi sono scaduti nel periodo d'imposta interessato, superano la soglia di € 2.500/5.000.

Si supponga ad esempio la seguente situazione riguardante lo stesso contratto di somministrazione:

- 2 mini crediti, scaduti da 6 mesi nel 2020, del valore nominale di € 1.200 e € 1.100;*
- di 1 mini credito del valore nominale di € 1.600 per il quale il requisito dei 6 mesi si è verificato nel 2021.*

In questa ipotesi le perdite possono essere dedotte nel periodo d'imposta 2021, previa imputazione nel Conto economico del 2021, anche se complessivamente di importo superiore a € 2.500, dato che ai fini della verifica della soglia:

- i mini crediti scaduti nel 2020 devono essere conteggiati separatamente rispetto al mini credito scaduto nel 2021.*

Deducibilità delle perdite relativa ad un mini-credito

Sotto il profilo temporale, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 101, comma 5-bis del TUIR, la perdita riguardante un mini-credito può essere dedotta:

- nel periodo d'imposta in cui si è realizzato il requisito del decorso dei 6 mesi se:
 - ✓ la perdita è stata imputata nel Conto Economico dell'esercizio o di uno precedente;
 - ✓ il mini-credito è stato oggetto in passato di una svalutazione rilevante contabilmente.

Si precisa, inoltre, che, nel rispetto dei Principi Contabili, l'imputazione a Conto Economico si considera avvenuta anche nel caso in cui nell'esercizio è stata rilevata la svalutazione, ma la stessa non è stata dedotta;

- nell'anno della cancellazione del credito se successivo all'esercizio in cui si è realizzato il requisito del decorso dei 6 mesi.

Pertanto, in ossequio ai Principi Contabili, se le svalutazioni dei mini-crediti non sono state dedotte nel periodo d'imposta in cui si realizza il decorso dei 6 mesi, le stesse possono essere portate in deduzione nell'esercizio in cui il mini-credito viene cancellato.

In pratica, è concesso il rinvio della deducibilità della svalutazione civilistica al momento dell'eliminazione del mini-credito dal bilancio.

Sul punto segnaliamo la recente risposta a interpello n. 342/E/2021 con cui l'Ufficio sembra aver messo un punto definitivo alla questione. Di fatto, all'impresa viene riconosciuta la libertà di scegliere l'anno in cui esercitare la deduzione con l'unico limite temporale rappresentato dal periodo d'imposta sul quale, in base ai Principi Contabili, si sarebbe dovuto provvedere alla cancellazione del credito.

Ai fini di una migliore comprensione pensiamo ad un mini-credito scaduto da oltre 6 mesi nel 2019 (anno nel quale era presente a bilancio un fondo tassato). Ebbene, detto mini-credito può essere dedotto nel 2021 (esercizio intermedio), operando una variazione nel quadro RF del modello Unico 2022, nonostante non si siano verificati i presupposti per la cancellazione.

Perdite su crediti da prescrizione

Seppur riferite a crediti prescritti le perdite su crediti possono essere portate in deduzione, posto che la prescrizione ha l'effetto di **"cristallizzare"** la perdita emersa e di renderla definitiva.

Per queste ragioni, indipendentemente dal fatto che l'importo sia superiore o meno alla soglia di € 2.500/5.000 i crediti prescritti sono sempre deducibili. Così se un credito di € 15.000, sorto nel 2011, relativo alla vendita di merci, risulta insoluto al termine del 2021, lo stesso si prescrive e l'impresa potrà dedurre la perdita nel periodo d'imposta 2022.

Perdite su crediti cancellati dal bilancio

Dal 2013 a seguito dell'integrazione apportata all'art. 101, comma 5 del TUIR dal DL n. 83/2012 la presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi dei crediti cancellati dal bilancio è stata

estesa alle imprese che applicano i Principi Contabili nazionali. Prima del 2013, la presunzione in parola era, infatti, limitata ai soli soggetti **“IAS adopter”**.

Ecco, che con questo accorgimento il Legislatore ha garantito la parità di trattamento tra tutte le imprese, prescindendo dalla tipologia di Principi Contabili adottati.

Detto ciò, evidenziamo che per il caso di specie l'Ufficio con il documento di prassi n. 14/E/2014 ha ulteriormente precisato che la sussistenza degli elementi certi e precisi è verificata solo nel caso di cessione del credito **“pro soluto”**. Solo in questa circostanza, infatti, i rischi di insolvenza sono trasferiti tutti in capo al cessionario.

Sempre in tema la stessa Agenzia delle Entrate ha rilevato, inoltre, che in ipotesi di cessione **“pro solvendo”** non si ravvisa, in linea di principio, la presunzione in parola **“in quanto anche nel caso in cui il contribuente opti per la cancellazione del credito dal bilancio secondo quanto previsto dall'OIC 15 si è dell'avviso che non si tratti di una espunzione in senso proprio, ma piuttosto di una riclassificazione di una posta patrimoniale senza interessare, in generale, alcuna voce di Conto Economico”**.

Perdite su crediti derivanti da procedure concorsuali

Indipendentemente dalla definitività e dalla presenza di elementi certi e precisi le perdite su crediti imputate a Conto Economico sono sempre deducibili se il debitore:

- è stato sottoposto ad una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
- ha stipulato un accordo di ristrutturazione omologato, ex art. 182-bis della Legge Fallimentare⁴ o un piano attestato iscritto nel Registro Imprese in base all'art. 67, lett. d) della stessa Legge Fallimentare⁵;

⁴ L'art. 182-bis della Legge Fallimentare afferma che: “L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei (2) nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto

- risulta assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

all'alternativa liquidatoria. Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'art. 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale (7) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il

piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.

A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo⁵.

⁵ L'art. 67, comma 3, lett. d) della Legge Fallimentare prevede che: "Non sono soggetti all'azione revocatoria:

- d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore".

Nello specifico, per poter dedurre la perdita è necessario che la procedura dello Stato estero sia assimilabile, ovvero presenti caratteristiche sostanziali analoghe ad una delle procedure concorsuali nazionali. Di fatto, è richiesta l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'Autorità giudiziale o amministrativa.

Ai fini della deducibilità della perdita su crediti assume rilevanza, invece, la data:

- della sentenza o del provvedimento di ammissione alla procedura;
- del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Assodato ciò, segnaliamo che:

- l'anno nel quale si considerano verificati i presupposti è considerato il periodo d'imposta a partire dal quale la deduzione fiscale può essere operata;
- dopo l'apertura della procedura occorre tener conto delle ordinarie regole di competenza per poter dedurre la perdita.

Come stabilito dall'art. 101, comma 5-bis del TUIR, richiamato per il trattamento dei mini-crediti, ed applicabile anche in questa ipotesi, rileviamo, inoltre, che la perdita potrà essere dedotta anche in un periodo successivo a quello di apertura della procedura, con il solo limite del periodo d'imposta in cui il credito avrebbe dovuto essere cancellato dal bilancio (ad esempio, a seguito della chiusura della procedura, così come affermato nella citata risposta a interpello n. 342/E/2021).

Osserviamo, infine, che in presenza di un fondo svalutazione preesistente, caso che si verifica se il Conto Economico è già stato interessato dalla svalutazione, la deduzione della perdita, se non effettuata nell'esercizio in cui è sorto il presupposto (sentenza o provvedimento di ammissione alla procedura oppure decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione), può essere eseguita in un periodo successivo, a scelta dell'impresa, purché entro il limite temporale rappresentato dall'anno nel quale, in base ai Principi Contabili, si doveva procedere alla cancellazione del credito.

Le perdite su crediti nel modello Unico 2022 - esempio

Supponiamo che la società Rossi Srl presenti nel bilancio al 31.12.2021 crediti verso clienti per un ammontare pari a € 150.000.

A seguito di una attenta analisi delle posizioni dei diversi clienti la Rossi Srl decide di svalutare i seguenti crediti, per un ammontare complessivo di € 4.500,00:

- un mini-credito scaduto da 9 mesi per un importo di € 750,00;
- un credito verso il cliente Bianchi per il quale nel corso del 2021 è stato omologato un accordo di ristrutturazione per un valore di € 1.750,00;
- un credito verso il cliente Verdi ritenuto inesigibile per € 2.000,00.

Al 31.12.2020 i fondi svalutazione crediti presentavano i seguenti valori:

- fondo svalutazione crediti civilistico (tassato) pari a € 2.500,00;
- fondo svalutazioni crediti dedotto pari a € 2.500,00.

Dati questi valori, fiscalmente si deve rilevare che:

- la svalutazione del mini-credito e del credito verso il cliente Bianchi risulta deducibile al 100%;
- la svalutazione del credito vantato nei confronti del cliente Verdi risulta deducibile per € 737,50. Detto importo deriva dal seguente calcolo:

$$(150.000 - 750 - 1750) \times 0,5\% = 737,50$$

Si fa presente che lo 0,5% deve essere applicato sul valore nominale dei crediti al netto delle svalutazioni riferite al mini-credito e all'accordo di ristrutturazione, dato che questi importi sono stati già dedotti a norma dell'art. 101, comma 5 del TUIR.

Si evidenzia, inoltre, che la svalutazione operata nel 2021, di importo pari a € 737,50 sommata all'importo del fondo dedotto nel 2020 (2.500 + 737,50 = 3.237,50) non deve superare il 5% del valore nominale dei crediti al netto delle perdite deducibili, di cui all'art. 101, comma 5 del TUIR.

Ebbene, in questo caso la verifica è positiva dato che:

$$(150.000 - 750 - 1.750) \times 5\% = 7.375, \text{ ovvero un valore superiore a } \mathbf{€ 3.237,50}.$$

Di seguito la compilazione del modello redditi.

RF31 Altre variazioni in aumento	41	2	1.263,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55
										,00
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente					1	2.500,00	2	2.500,00
	RS65	Perdite dell'esercizio					1	2.500,00	2	2.500,00
	RS66	Differenza								,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio					1	2.000,00	2	738,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio					1	7.000,00	2	3.238,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio					1	143.000,00	2	147.500,00